

DECRETO

n. 53 del 22.05.2020

Adozione schema del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro del Consorzio LaMMA.

Nomina del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo del Consorzio LaMMA .

All. A: Schema Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del Consorzio LaMMA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

Vista la L.R. n° 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale disponendone l'efficacia dalla data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e l'applicazione cumulativa, per quanto di interesse, a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020, il cui termine è prorogato anch'esso al 3 aprile 2020;

Visto DPCM 26 aprile 2020 e in particolare visto l'art. 2, co. 6 in cui si prevede che per le attività non sospese devono essere rispettati i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le parti sociali;

Dato atto che tale Protocollo contiene linee guida condivise per agevolare l'adozione di protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro, pertanto la prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano;

Stante l'obiettivo dell'Ente di coniugare la prosecuzione delle sole attività essenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;

Dato atto che il protocollo di cui al presente decreto verrà firmato solo a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali competenti e le RSU dell'Ente a cui verrà trasmesso lo schema del suddetto documento;

Stante l'obbligo di adottare il Protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di lavoro dell'Ente, oltre a quanto già previsto dal DPCM 11 marzo 2020, applicando ulteriori misure di

precauzione elencate nel protocollo stesso, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della organizzazione del LaMMA, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Ente e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;

Valutata l'opportunità di recepire molteplici misure contenute nel suddetto Protocollo nazionale relativamente alle modalità di informazione, alle modalità di accesso dei fornitori esterni, ai dispositivi di protezione individuali, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di un caso sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria;

Vista l'ordinanza della Regione Toscana del 3 maggio 2020 n. 48, con cui è stata revocata la precedente ordinanza n. 38/2020 aggiornando le disposizioni relative alle misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Dato atto di dover recepire inoltre le misure di accesso all'area, di gestione degli spazi comuni contenute nel Protocollo Covid del Consiglio Nazionale delle Ricerche posto che la sede principale dell'Ente si trova all'interno dell'area della ricerca del CNR stesso;

Ritenuto di dover adottare lo schema di "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del consorzio LaMMA" e di rinviare la sottoscrizione dello stesso soltanto dopo aver acquisito il parere favorevole in modalità telematica del OOSS competenti;

Ravvisata la necessità di nominare il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo Covid-19 del LaMMA, i cui componenti sono il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a cui dovrà essere inviato il presente provvedimento;

Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di adottare lo schema di Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro del Consorzio LaMMA.
3. rinviare la sottoscrizione dello stesso all'atto all'acquisizione del parere favorevole delle OOSS competenti;
4. di nominare il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo Covid-19 del Consorzio LaMMA LaMMA, i cui componenti sono il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5. di inoltrare il presente provvedimento ai dipendenti del LaMMA;

6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

*Misure di prevenzione e protezione da attuare in
materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

PREMESSA

Il presente Protocollo è stato redatto, sulla base delle *“Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”*, del 24 aprile 2020 (Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020), e sulla base delle Ordinanze emanate dalla Regione Toscana, con particolare riferimento all’ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 *“Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”*, con l’obiettivo di individuare le misure igienico-sanitarie, suddivise per tematica, integrative a quelle già in essere, da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente Protocollo è rendere il Consorzio un luogo sicuro, sia per i dipendenti che per tutti gli altri utenti. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati singolarmente o in forma collettiva, per contrastare la diffusione del COVID-19.

INFORMAZIONE

Il Consorzio provvede ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nelle aree di pertinenza dello stesso circa le disposizioni adottate, consegnando apposite informative ai lavoratori e affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

L’informativa suddetta, consegnata ad ogni lavoratore, contiene le seguenti informazioni minime.

- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.
- La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei luoghi di lavoro; in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

REGOLE GENERALI DI IGIENE E PULIZIA PERSONALE

- 1) Mantenere una distanza interpersonale di sicurezza consigliata di almeno 1,8 metri (senza scendere mai

al di sotto di un metro di distanza), in particolare quando si tossisce o starnutisce.

- 2) Lavare frequentemente le mani, per almeno 40/60 secondi, con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol al 70%.
- 3) Evitare abbracci e strette di mano.
- 4) Evitare il contatto ravvicinato con persone, in particolare con chi soffre di infezioni respiratorie acute.
- 5) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- 6) Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Gettare il fazzoletto dopo l'uso e, subito dopo, lavarsi le mani.
- 7) Evitare quanto più possibile di toccare con le mani il viso: occhi, naso e bocca.
- 8) Mettere in atto tutti i comportamenti idonei ad evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- 9) Pulire le superfici di lavoro e degli oggetti da lavoro tramite l'utilizzo di carta assorbente con soluzioni a base di alcol al 70% o soluzioni contenenti clorexidina o cloro.

DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE E USO DI MASCHERINE E GUANTI

- 1) L'adozione delle misure di igiene e delle dotazioni indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. I dispositivi da indossare in corrispondenza dell'apparato respiratorio devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dall'Autorità sanitaria.

A tal proposito, si riportano di seguito, in ordine crescente per livello di protezione, le tipologie di dispositivi che ad oggi possono essere utilizzati:

mascherine protettive

1. mascherine monouso “TNT 3 veli Toscana 1 tipo A” (Ordinanza Reg. Toscana n. 17 del 19/03/2020);
2. mascherine monouso “TNT 3 veli Toscana 1 tipo B” (Ordinanza Reg. Toscana n. 17 del 19/03/2020);
3. mascherine chirurgiche - UNI EN 14683;

facciali filtranti

4. mascherine monouso P2 - UNI EN 149 (FFP2);
 5. mascherine monouso P3 UNI EN 149 (FFP3);
 6. semimaschere UNI EN 140 con filtri antipolvere P2 - UNI EN 143;
 7. semimaschere UNI EN 140 con filtri antipolvere P3 - UNI EN 143.
- 2) L'impiego di una tra le tipologie di dispositivi sopra elencati è da ritenersi in aggiunta ai presidi utilizzati per le attività di pulizia di ambienti, superfici, attrezzature e mezzi (in particolare, guanti monouso in lattice o similari, occhiali di protezione).

- 3) La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è consigliata in 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).
- 4) Tutte le postazioni di lavoro fisse, vengono organizzate garantendo una distanza di almeno 1,8 metri. Nel caso in cui si presentino delle situazioni in cui non sia possibile garantire tale distanza, si interporranno appositi elementi separatori tra le postazioni (ad esempio utilizzando pannelli in policarbonato o plexiglass).
- 5) Qualora per esigenze lavorative, non fosse possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, è necessario che gli operatori coinvolti indossino almeno il facciale filtrante P2.
- 6) Qualora per esigenze lavorative, pur garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, non si riesca a garantire il rispetto della distanza consigliata di 1,8 metri, è necessario che gli operatori coinvolti indossino la mascherina. Tale situazione si presenta soprattutto quando le operazioni svolte dalla singola persona non si eseguono in maniera statica (stando fermi su una postazione di lavoro), ma la persona o le persone presenti operano dinamicamente, muovendosi.
- 7) Qualora si stazioni all'aperto, garantendo il rispetto di una distanza maggiore di 1,8 metri tra ogni persona, si può non indossare alcun dispositivo in corrispondenza dell'apparato respiratorio.
- 8) Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (spazi aperti o chiusi), è previsto l'utilizzo della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale consigliata di 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).

Riepilogo delle situazioni in cui indossare o meno i dispositivi (mascherina o facciale filtrante).

Ambiente chiuso	Singola persona in una stanza, SENZA interazione con altre persone	⇒ Non è obbligatorio indossare alcun dispositivo
	Due o più persone in una stessa stanza, con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri	⇒ Ogni persona indossa almeno la mascherina
Ambiente aperto	Due o più persone, con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri	⇒ Non è obbligatorio indossare alcun dispositivo, ma è comunque consigliato
	Due o più persone, SENZA rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri, ma garantendo comunque il metro di distanza	⇒ Ogni persona indossa almeno la mascherina
Ambiente aperto e chiuso	Due o più persone, SENZA rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro	⇒ Ogni persona indossa il facciale filtrante

- 9) Eventuali deroghe, che diverranno parte integrante del presente Protocollo, dovranno essere valutate di volta in volta, in considerazione dell'attività da svolgere, dei tempi di esposizione, della tipologia di ambiente, del numero di persone coinvolte, ecc.

10) Nel caso in cui si rendesse necessario toccare, per brevi periodi di tempo, superfici comuni (ad esempio, maniglie, tastiere, corrimano, ecc.), è necessario effettuare una corretta pulizia delle mani prima e dopo il contatto.

Qualora si tratti di una prolungata esposizione, o di operazioni particolarmente imbrattanti, è opportuno indossare i guanti monouso (guanti in nitrile o simili); in tal caso, è importante ricorrere alla pulizia delle mani prima di indossare i guanti, utilizzando le soluzioni a base alcolica messe a disposizione (anche con i guanti indossati, è opportuno ricordare l'igienizzazione periodica con le soluzioni di gel messe a disposizione); nelle operazioni di rimozione dei guanti, ove si abbia difficoltà a igienizzare immediatamente le mani, è necessario prestare attenzione a non entrare in contatto con la superficie esterna degli stessi. È fondamentale ricordare la necessità di evitare quanto più possibile di toccare naso, occhi e bocca, anche con i guanti.

11) Sui dispositivi in uso, contestualmente alla consegna, il personale riceve istruzioni sull'uso corretto e sullo smaltimento.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

1) La sanificazione degli ambienti viene eseguita con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere favorito quanto più possibile il ricambio dell'aria degli ambienti.

2) Nel caso in cui vi sia una turnazione dei lavoratori che occupano la medesima postazione di lavoro, viene effettuata una preventiva sanificazione.

3) La sanificazione giornaliera viene svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali:

- etanolo a concentrazioni pari al 70%;
- prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (ad esempio candeggina);
- altri prodotti disinfettanti ad attività virucida;

concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, ecc.).

Tali adempimenti vengono ordinariamente registrati, su supporto cartaceo o informatico, con autodichiarazione.

4) In merito all'aerazione dei locali, il Consorzio, così come prescritto dal "*Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.*", procede all'aerazione dei locali, mediante apertura degli infissi (ad esempio finestre, portoni, ecc.) fatto salvo il rispetto delle condizioni microclimatiche e di comfort dei lavoratori.

5) Circa gli impianti di ventilazione forzata (VMC), il Consorzio ha eliminato la funzione di ricircolo

dell'aria, al fine di evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.

- 6) Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (ad esempio, pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tranne in casi indifferibili, il Consorzio tiene spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2.
- 7) Nel caso in cui il Consorzio non possa spegnere tali impianti, viene effettuata una pulizia settimanale in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione e rimozione adeguati. Difatti, la polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi e comunque di agenti biologici.
- 8) Nei casi dove lo spegnimento degli impianti non sia possibile, le finestre vengono aperte regolarmente per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.
- 9) Viene effettuata inoltre la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- 10) Per quanto riguarda la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi, si procedere facendo particolare attenzione ai tessuti (ad es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., superfici quest'ultime che risulta più facile sanificare. Tuttavia, è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possano produrre spruzzi o possano restituire in forma di aerosol il materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. Si usano disinfettanti (ad esempio a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.
- 11) Qualora venga segnalato un caso COVID-19 per una persona che abbia frequentato nelle ultime due settimane gli ambienti di lavoro, è prevista la pulizia e la sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. Di seguito un estratto della circolare suddetta.
 - *“Pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero”.*
 - *“Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1 % dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro”.*

SPOSTAMENTO CON MEZZI INDIVIDUALI E PUBBLICI

- 1) Nel caso in cui si utilizzino mezzi pubblici, è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (raccomandato 1,8 metri) e usare obbligatoriamente la mascherina; è raccomandato l'uso di guanti monouso (guanti in nitrile o similare) o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'uso del mezzo pubblico.

- 2) Nel caso di utilizzo di mezzi aziendali, soprattutto qualora tali mezzi siano di uso promiscuo tra il personale, è necessario eseguire la sanificazione preventiva delle parti di contatto (manopole, volante, maniglie, leve, ecc.).
- 3) Nel caso di spostamenti insieme ad altri colleghi, è necessario che non ci siano più di due persone all'interno dell'abitacolo, che sia rispettata la distanza di almeno un metro e che sia indossata la mascherina protettiva (consigliato il facciale filtrante). Inoltre, è necessario disattivare il ricircolo dell'aria e favorire la ventilazione naturale ove possibile.

ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Le misure di accesso nei luoghi di lavoro verranno trattate solo a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche di specifiche Linee Guida per l'area della ricerca di Sesto Fiorentino ove è ubicata la sede di lavoro principale dell'Ente.

Per le sedi periferiche di Livorno e Grosseto si attendono le Linee Guida degli Enti competenti.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Come al punto sopra.

RIUNIONI E INCONTRI

- 1) Gli spostamenti all'interno degli ambienti di lavoro sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite.
- 2) Non è consentito effettuare riunioni e meeting con la presenza di più persone. A tal proposito, si devono utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione (ad esempio videochiamate, ecc.).
- 3) Qualora debbano essere necessariamente effettuate delle riunioni improcrastinabili, si deve garantire una superficie lorda a persona di 4 mq, con distanza minima di 1,8 metri tra i partecipanti (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).
- 4) Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

TURNAZIONE LOCALE CONSUMAZIONE PASTI

- 1) Per la consumazione dei pasti sul luogo di lavoro, qualora prevista, può avvenire nel locale mensa dell'area della Ricerca seguendo le regole e il protocollo del CNR o nella propria postazione di lavoro. Non è ammesso l'utilizzo del locale dispensa.
- 2) Per le attività di ufficio, al fine di limitare gli assembramenti, ove possibile nel rispetto delle condizioni

igieniche e di spazio, si può consumare il pasto presso la propria postazione, previa sanificazione del piano di appoggio, prima e dopo il pasto.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

- 1) L'uso dei servizi igienici è consentito uno per volta, nel rispetto delle regole della distanza di sicurezza interpersonale e nell'uso delle mascherine.
- 2) Nei pressi dei lavabi saranno posizionati rotoloni di carta o distributori di salviettine monouso, che verranno opportunamente riforniti; saranno inoltre resi disponibili igienizzanti per superfici, da utilizzare prima e dopo l'uso dei WC.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, il Consorzio potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali.

- 1) È stata disposta la chiusura di tutte le aree destinate ordinariamente ai dipendenti per la cui attività è possibile far ricorso allo smart working, o comunque a distanza.
- 2) Si è proceduto ad una rimodulazione delle attività e assicurare un piano di turnazione dei dipendenti, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
- 3) Si è adottato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutando la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni (utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali - par, rol, banca ore - generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione).
- 4) Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
- 5) Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
- 6) Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche in tale periodo, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- 7) Al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale (distanza consigliata di 1,80 metri), compatibilmente con le attività e gli spazi a disposizione, si procede con una rimodulazione degli spazi di lavoro. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e

che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

- 8) Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, ove necessario, si adottano soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, oppure si introducono sistemi di separazione tra le stesse (ad esempio schermi di separazione trasparenti).
- 9) L'articolazione del lavoro può essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
- 10) Si evitano aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo si rende opportuno utilizzare mezzi privati, con adeguato distanziamento fra i viaggiatori.

RAPPORTI CON FORNITORI

- 1) È vietato l'accesso ai fornitori all'interno degli ambienti di lavoro.
- 2) L'eventuale accesso è necessario che venga preventivamente autorizzato dal preposto, dopo essersi accertato che vengano prese tutte le precauzioni per abbattere, quanto più possibile, le eventuali situazioni di rischio di contagio reciproco.
- 3) La consegna di pacchi, documenti, materiale, ecc., avverrà all'esterno degli ambienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri.
- 4) Nel caso in cui il fornitore dovesse necessariamente entrare nell'azienda, per le necessarie operazioni di carico e scarico del materiale, esso deve tenersi ad una distanza non inferiore a 1,8 metri da altre persone e, al termine delle operazioni, si deve procedere all'immediata sanificazione di tutte le superfici con cui è venuto a contatto.
- 5) Ove possibile, l'accesso dei fornitori deve essere il più possibile concordato preventivamente, al fine di evitare assembramenti.
- 6) Viene ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (ad esempio, impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole imposte dal Consorzio, ivi comprese quelle per l'accesso agli ambienti di lavoro.
- 7) Per gli eventuali servizi di trasporto organizzati dal Consorzio, viene garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- 8) Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree di pertinenza del Consorzio.

RAPPORTI CON GLI UTENTI DELLA STRUTTURA

- 1) L'accesso degli utenti è regolamentato previo appuntamento, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale consigliata di 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).
- 2) Compatibilmente all'organizzazione degli uffici, si realizzano due percorsi, per quanto possibile, differenziati: uno di entrata e uno di uscita.
- 3) Le postazioni di lavoro che hanno l'interazione con l'utente sono allestite al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Ove non sia possibile rispettare tale condizione, le postazioni si integrano con opportune schermature di separazione tra utente e lavoratore (ad esempio pannelli in policarbonato o plexiglass).
- 4) L'ingresso dell'utente è consentito se indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. A tal proposito, all'ingresso è posizionato un dispenser per detergere le mani.
- 5) Viene predisposta specifica informativa per gli utenti, indicante il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- 6) L'accesso è consentito a singole persone, ad eccezione di bambini o persone non autosufficienti.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- 1) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o chi ne fa le veci.
- 2) Si procede al suo isolamento e si procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti, utilizzando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- 3) Il Consorzio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Consorzio potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- 1) La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- 2) Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- 3) La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

- 4) Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- 5) Il Datore di lavoro trasmette a tutti i dipendenti ed ai soggetti ad essi assimilati la necessità di segnalare al Medico competente l'eventuale sospetto, per patologie attuali o pregresse, di maggior rischio per la propria salute in caso di contrazione di COVID-19; il Medico competente indicherà le modalità di attuazione del consulto medico atto a valutare l'effettivo stato di fragilità o meno della persona.
- 6) Nel rispetto della privacy, il Medico competente segnala al Datore di lavoro le situazioni di particolare fragilità, per patologie attuali o pregresse dei dipendenti, con eventuale prescrizione restrittiva dell'attività lavorativa.
- 7) Il Medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- 8) Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il Medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 2, lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- 1) È stato aperto un tavolo di confronto all'interno del Consorzio per l'individuazione delle misure utili a contrastare la diffusione del COVID-19, il loro aggiornamento e la loro corretta e costante applicazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, istituendo il Comitato.
- 2) I Membri permanenti del Comitato sono: il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3) Il presente Protocollo è da intendersi quale aggiornamento della valutazione dei rischi del Consorzio per il rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sarà oggetto di revisione, aggiornamento o integrazioni, qualora necessario.